



Jesi, 23.04.2025

**Riferimento Secondo avviso al pubblico e integrazioni del 10.04.2025**

**Alla Provincia di Ancona  
Settore IV  
Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
Via Menicucci, 1  
60121 ANCONA  
[provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)**

e

**p.c.**

**Enti di cui agli indirizzi dell'avviso al pubblico  
ex art. 24, comma 2, d.lgs. 152/2006 del 03.07.2024**

**OGGETTO:** Piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di “End of Waste”, ubicata nel Comune di Jesi (AN), proponente EDISON NEXT RECOLOGY SRL. **OSSERVAZIONI Alternative al progetto.**

Il sottoscritto, MASSIMO GIANANGELI, nato a Jesi (AN) il 18.06.1970, in qualità di Presidente e Legale rappresentante del “COMITATO TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE DELLA VALLESINA – CTSV” con sede nel Comune di Jesi (AN), Cod. Fiscale 91031120420,

in riferimento all'oggetto, osserva quanto segue.

In sede di Richiesta di Integrazione e di sospensione del procedimento di PAU, il 02.09.2024, la Provincia, nel raccogliere anche il parere degli Enti interessati coinvolti nella procedura, ha richiesto approfondimenti relativamente alle alternative, di progetto e di ubicazione, ai sensi della normativa VIA.

Tale richiesta è stata affrontata nel CAP.3 dello studio di Impatto Ambientale rivisto e presentato unitamente alle integrazioni il 31.03.2025 e pubblicato il 10.04.2025 sul sito della Provincia.

In queste osservazioni si effettuerà una disamina puntuale dei contenuti di questa sezione, arrivando alle conseguenti conclusioni finali.

### 3.3 ANALISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO E SCELTA DIMENSIONALE

A pag.204 del SIA la proponente afferma:

<< Per il trattamento reflui, la taglia ipotizzata per il progetto (175.000 tonnellate/anno) è in linea/inferiore rispetto agli standard del mercato di riferimento; attualmente esistono in Italia 6 impianti di capacità superiore ed il più grande del settore ha una capacità quasi 5 volte quella del progetto di Jesi. Sul trattamento delle terre, anche in questo caso la taglia di progetto (110.000 tonnellate/anno) è in linea con il mercato; esistono 6 impianti in Italia di capacità superiore.

Quindi si è semplicemente dimensionato un impianto sulla base delle esigenze del territorio da un punto di vista di domanda e anche sulla base di una serie di valutazioni tecnologiche e di sicurezza, perché sotto una certa misura gli impianti di questo tipo non sono in grado di assicurare gli standard tecnologici adeguati a garantire anche la migliore sicurezza possibile in termini di protezione dell' ambiente, della salute e di garanzia della qualità del processo. >>

A supporto di tale tesi, la proponente riporta a pag. 205 le seguenti due figure 3.1 e 3.2:

Quantità autorizzata (k Ton/anno)



Figura 3.1 – Confronto con altri impianti italiani – trattamento liquidi

Quantità autorizzata (k Ton/anno)



Figura 3.2 – Confronto con altri impianti italiani – trattamento solidi



In effetti le tabelle riportate fanno apparire non fondate le considerazioni che le precedono.

**Il confronto con altri impianti infatti confermerebbe che quello jesino sarebbe fra i più grandi presenti in Italia indicati dalla stessa proponente.**

Inoltre, ad esempio l'impianto della 3V Gren Eagle di capacità 400mila t/anno si troverebbe, salvo errori, collocato a Bergamo, in una regione, la Lombardia con circa 10 mln di abitanti (a fronte di 1,5 mln delle Marche).

Idem per l'impianto della Green Thesis da 270 mila t/anno, situato salvo errori a Milano

Da Cristofaro, di poco più grande dell'impianto jesino, sarebbe collocato in Puglia (quasi 4 mln di abitanti)

Da una disamina degli impianti HeraAmbiente (<https://ha.gruppohera.it/lista-impianti>) l'unico che avrebbe capacità di 165mila t/anno come indicato nella tabella nella Fig.3.2 a pag.305 sarebbe quello di Castiglione dello Stiviere, in provincia di Mantova, Lombardia baricentrico anche rispetto al Veneto, quindi un bacino potenziale di territorio pari a circa 15 mln di abitanti, se si considerano le due regioni.

La proponente poi evita di raffrontare la capacità dell'impianto jesino con altri che trattino entrambe le tipologie di rifiuto (trattamento rifiuti liquidi + trattamento rifiuti solidi). Il raffronto, cioè, viene fatto fra le capacità delle singole linee di trattamento e non con la somma di tutta la capacità di trattamento.

**Il ragionamento proposto dalla Edison Next, pertanto, una volta declinato nei fatti e nei dati, sembra confermare un enorme sovradimensionamento dell'insediamento proposto a Jesi rispetto al potenziale fabbisogno della popolazione del territorio, jesina e marchigiana.**

Appare pacifico, pertanto, che lo stesso sarebbe volto a ricevere rifiuti da ogni contesto anche extra regionale svilendo qualsiasi pretesa di economica circolare e di rispetto del principio giuridico di prossimità.

A rendere inoltre privo di fondamento il dichiarato asservimento dell'impianto proposto al territorio, l'ovvia considerazione secondo cui nessun impianto privato, a regime di libero mercato, può essere obbligato, né in sede autorizzativa, tantomeno in quella di esercizio, a dover ricevere solamente rifiuti provenienti da una determinata regione territoriale. L'impresa ovviamente sarebbe libera di ricevere conferimenti esclusivamente a seconda dei propri maggiori vantaggi economici e delle proprie convenienze, a prescindere dalle provenienze.

**Uno dei punti cruciali sui quali la Provincia di Ancona chiedeva approfondimenti per la rivalutazione delle alternative in sede di Richiesta di Integrazioni di cui alla Comunicazione del 02.09.2024, ovvero una analisi comparativa inerente la questione dimensionale, appare non ottemperato e manifestamente illogico o insostenibile nelle argomentazioni addotte.**

Analoghe considerazioni erano state presentate dallo scrivente Comitato, a fronte delle similari motivazioni della proponente sul dimensionamento, anche in sede di Inchiesta Pubblica. Sorprende pertanto che in questa sede vengano ripresentate le medesime tesi.



## **MERCATO DEI RIFIUTI SOLIDI**

La proponente a pag. 206 descrive per la produzione regionale di rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti da estrazione ed altre tipologie di rifiuti, target per la linea di soil washing, un deficit impiantistico pari a 128.000 tonnellate. In pratica la linea di soil washing jesina sarebbe pari quasi all'intero deficit regionale. Si dovrebbe pertanto ipotizzare più che ottimisticamente che tutti i rifiuti marchigiani venissero conferiti a Jesi, da Pesaro a San Benedetto. Ipotesi talmente improbabile che la stessa proponente abbandona il concetto di prossimità decantato ed ammette la potenziale quanto probabile estensione della provenienza almeno da altre due regioni, Lazio e Toscana, per un deficit dal quale l'impianto jesino potrebbe attingere un più credibile e ottimistico quantitativo potenziale di 290.000 tonnellate.

Anche il decantato deficit impiantistico per i rifiuti da bonifica nell'area della Regione Marche (p.208) appare irrisorio e tale da non poter giustificare il mega dimensionamento dell'impianto jesino.

Ad ogni qual modo, a conferma che nessun tipo di accordo, contratto o vincolo economico è stato portato dalla proponente né può essere a questa imposto per definire un obbligo vincolante alla ricezione di rifiuto dal territorio prossimo, la stessa proponente cita a p.209 la sentenza della Corte Costituzionale n. 5025 del 1° luglio 2021 secondo la quale:

*<< principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi >>*

Analoghe considerazioni possono essere riproposte in merito alla disanima del Mercato dei Rifiuti Liquidi.

### **In entrambi i casi:**

- 1) l'impianto appare fortemente sovradimensionato**
- 2) ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un potenziale mercato "locale" o di prossimità che giustifichi il dimensionamento, la proponente deve ammettere un allargamento del bacino di mercato almeno ad alcune grandi regioni per di più solo marginalmente confinanti (Lazio e Toscana)**
- 3) Non viene presentato e non si può esigere in un regime di libero mercato, alcun tipo di accordo, contratto o vincolo economico o civilistico che obblighi la proponente alla ricezione di rifiuto dal territorio prossimo**

Le analisi di mercato presentate, pertanto, come per altro la disquisizione alle p.202-203 sull'inserimento dei CAM-Criteri Ambientali Minimi negli obblighi previsti dal Codice degli Appalti per gli appalti pubblici appaiono solamente sufficienti a giustificare un dimensionamento che garantisca una (pur legittima) possibilità di profitto per la proponente, non certo una convenienza in ottica di interesse pubblico per il territorio che si accollerebbe l'impatto ambientale del progetto.



## **ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE**

Le alternative localizzative sono state espressamente richieste dall'Autorità Competente sia in sede di procedimento preliminare ex art. 26 bis del Dlsg 152/2006, sia in sede di richiesta di integrazioni/sospensione del procedimento di PAU, con la comunicazione del 02.09.2025

La valutazione di più siti alternativi pertanto appare dovuta e doverosa, non una sorta di onerosa quanto non dovuta o non necessaria concessione della proponente.

Se è vero, infatti, che la Sentenza del Consiglio di Stato num.3204 dell'8 Aprile 2024 riportata dalla stessa proponente a p.213 del SIA chiarisce che

*<< lo studio di impatto ambientale deve valutare alternative, inclusa l'opzione zero, senz'altro ragionevoli e adeguate al progetto, ma non anche, come di converso pretenderebbe l'appellante, necessariamente da collocare in ambiti territoriali diversi rispetto a quello in cui si vorrebbe realizzare il progetto.>>*

è altrettanto vero che la medesima sentenza evidenzia come

*<<b) l'ampia latitudine della discrezionalità (istituzionale, amministrativa e tecnica) esercitata dall'amministrazione in sede di VIA, in quanto istituto finalizzato alla tutela preventiva dell'ambiente inteso in senso ampio, è giustificata alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti (Cons. Stato, sez. II, n. 3938 del 2014; Cons. Stato, sez. IV, n. 36 del 2014; sez. IV, n.4611 del 2013; sez. VI, n. 3561 del 2011; Corte giustizia UE, 25 luglio 2008, causa C-142/07; Corte cost., n. 367 del 2007);*

*...*

*.. le scelte effettuate dall'Amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue (Cons. Stato, sez. IV, n. 1240 del 2018; sez. IV, n. 1392 del 2017; sez. IV, n. 6190 del 23 giugno 2023);*

*b) non è ammissibile la sostituzione, da parte del giudice amministrativo, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell'amministrazione costituendo ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a....*

*..*

*solo l'amministrazione è in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico affidato dalla legge alle sue cure e conseguentemente il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.>>*

Per quanto sopra, l'Autorità Competente e gli Enti pubblici interessati alla valutazione del progetto legittimamente potevano pretendere una analisi delle alternative anche di natura localizzativa del progetto.

Nella stringata e, a parere dello scrivente Comitato, assolutamente non esaustiva, tabella riportata alle pagg. 218 e 219 del SIA appaiono criticità macroscopiche:

- 1) i siti alternativi prescelti risulterebbero in gran numero a tutela integrale o escludente, vanificando ab origine qualsiasi valutazione sugli stessi;
- 2) non vengono dettagliati i limiti dimensionali delle aree potenzialmente idonee ma escluse per incongruità dimensionale
- 3) non vengono analizzati elementi quali valutazione di incidenza, qualità dell'aria, interventi di mitigazione come invece espressamente richiesto dall'Autorità Competente in sede di Richiesta Integrazioni;
- 4) totale esclusione nei criteri di valutazione delle caratteristiche di antropizzazione dell'area, della presenza di persone per una larga parte della giornata, vicinanza con punti sensibili come strutture scolastiche o per l'infanzia, aziende, supermercati palestre, ecc.... (come sarebbe per il caso di specie in valutazione).



Per quanto sopra, si ritiene la valutazione delle alternative di sito altamente carente e non rispondente alle richieste presentate in sede di sospensione del procedimento il 02.09.2026 nonché in sede di procedura preliminare, oltretutto ai sensi delle disposizioni normative e giurisprudenziali a riguardo.



## **ALTERNATIVE PROGETTUALI**

In tale paragrafo la proponente ripresenta un presunto adeguamento al principio di prossimità, con le criticità già descritte in precedenza e dal quale la stessa aveva preso le distanze riportando la sopra richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale n. 5025 del 1° luglio 2021.

Un principio di prossimità che, in questa sezione del SIA in cui si disquisisce sulle alternative progettuali, pare venga richiamato o ripudiato dalla proponente a seconda delle “esigenze del momento”.

**In merito alle alternative progettuali si evidenzia l'assenza di flussi di massa degli inquinanti.** Nel momento in cui per risanare un rifiuto solido o liquido contaminato si produce un inquinamento in loco, andrebbe considerato, per un adeguato bilancio costi/benefici, il bilancio degli inquinanti affinché l'operazione non si riduca ad una mera quanto sconveniente trasformazione dell'inquinamento da una matrice ad un'altra.

Questo tipo di valutazione sulla tecnologia e sulla sua reale convenienza ambientale risulterebbe totalmente assente nel SIA ed in questa fase di valutazione delle alternative progettuali.

In merito all'alternativa tecnologica relativa al trattamento amianto, la proponente indica a p.228 e nella tabella a p.229 per il trattamento in discarica correttamente un rischio a lungo termine. Tale rischio però sarebbe il medesimo anche per l'impianto in questione. L'amianto estratto dal rifiuto conferito nell'impianto infatti potrebbe essere smaltito comunque solo in apposite discariche e gli effetti inquinanti sarebbero analogamente a lungo termine.

Nell'impianto in questione però si aumenterebbero i rischi in loco dovuti al trattamento estremamente oneroso di estrazione dell'amianto dai materiali conferiti, vista anche la molteplice caratterizzazione degli stessi e le differenti metodiche di estrazione a seconda del tipo di rifiuto (es. cemento amianto, terreno contaminato, coperture in eternit, ecc..)

Da questo punto di vista lo smaltimento in discarica appare decisamente meno rischioso, a differenza di quanto riportato dalla proponente.



## **ALTERNATIVA ZERO**

Si ritiene che la convenienza della realizzazione del progetto rispetto alla sua non realizzazione sia basata su assunti riportati nella sezione 3.6 del SIA del tutto opinabili ove non fondati.

Nello specifico, si riportano tali assunti e le relative osservazioni dello scrivente Comitato.

*<<Il recupero dei materiali dai rifiuti da costruzione e demolizione e/o da siti sottoposti alle procedure di bonifica è un elemento fondamentale nell'ottica di un'economia circolare sostenibile e l'impianto restituirà **prioritariamente al territorio regionale gli inerti «End of waste»**; prodotti, che potranno essere utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche e private>>p.230*

### **OSSERVAZIONE 1**

Non esiste e non può esistere, come già ampiamente detto, alcun vincolo in regime di libero di mercato che obblighi la proponente a fornire gli inerti EoW al territorio. Nessun tipo di accordo, contratto o vincolo economico o civilistico che obblighi la proponente a fornire prioritariamente ed a prezzo vantaggioso al territorio regionale l'EoW. Al contrario la stessa sarebbe ovviamente libera di vendere al miglior offerente, a prescindere dalla sua collocazione territoriale.

*<<I temi relazionati nei paragrafi precedenti portano a concludere che, in assenza di un impianto come quello oggetto di codesta V.I.A, si andrà incontro, con ragionevole certezza, ad una serie di effetti negativi per l'ambiente, la salute e lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Qui di seguito si elencano i più significativi:*

*o necessità di estrarre dalle cave 50-60.000 ton /anno in più nella regione marche, rispetto a quanto si estrae oggi con evidenti danni al paesaggio naturale e all'ambiente nel suo complesso.>>*

### **OSSERVAZIONE 2**

Non risulterebbe chiaro da quale fonte deriverebbe questo conteggio.

*<< rallentamento ulteriore delle operazioni di bonifica dei siti contaminati, in primis quelli nelle Marche, per carenza di impianti di recupero e trattamento>>*

### **OSSERVAZIONE 3**

I rallentamenti delle bonifiche non derivano nella gran parte dei casi da carenza di impianti, ma da altre motivazioni ben più complesse, come ad esempio complessità degli iter, difficoltà della individuazione dei responsabili degli inquinamenti, difficoltà per far rispondere in solido i responsabili degli inquinamenti, annosi contenziosi con i responsabili, ecc...

*<<o riduzione della competitività delle imprese locali che producono rifiuti (soprattutto la manifattura che è l'attività economica più florida nella Regione Marche) o che si occupano di edilizia pubblica e privata, risanamento ambientale, trasporti>>*

### **Vedere OSSERVAZIONE 1**

*<<o aumento dell'impatto ambientale ed economico dovuto al trasporto extra regionale o extra nazionale dei rifiuti da c&d e da bonifiche>>*

### **OSSERVAZIONE 4**

Coloro che debbono smaltire i rifiuti conferirebbero comunque dove conviene. Non è aprioristicamente possibile affermare in maniera apodittica che il conferimento nell'impianto della proponente sia per definizione la modalità più conveniente per tutti gli operatori pubblici e privati del territorio

*<<trasferimento dei benefici economici della valorizzazione dei rifiuti ad altre regioni invece che a quella (Marche) dove vengono prodotti; le Marche si troverebbero a dover acquistare EoW dalle regioni vicine che hanno valorizzato il rifiuto marchigiano>>*





## OSSERVAZIONE 5

Per valorizzazione del rifiuto di fatto si riscontra un profitto di un privato. Per di più, nel caso in questione da parte di una azienda multinazionale “esterna ed estranea” al territorio. Le Marche acquisterebbero comunque materiale EoW da dove conviene di più, dato che il libero mercato vale sia per la proponente sia per i possibili acquirenti. Nessun passaggio del progetto presentato può dare garanzie e nessun vincolo economico può essere posto in questa fase.

Alle sopra riportate osservazioni si evidenzia come la proponente non tenga in adeguata considerazione il fatto che l’impatto ambientale di tutta questa proficua attività, per il gestore, ma nel caso anche per gli operatori del territorio, regionale ed extra regionale, graverebbe unicamente su una intera comunità e sarebbe accentrato nell’area già compromessa di Jesi e della Vallesina.

**Un “effetto collaterale” incredibilmente omesso nella valutazione dell’alternativa Zero, anche se evidentemente sarebbe anche solo questo presumibilmente sufficiente a giustificarla.**



## **CONCLUSIONI**

Sia nelle richieste di integrazioni del 02.09.2024, sia in sede di fase preliminare ex art.26-bis del Dlgs.152/2006, l'Autorità Competente e gli Enti valutatori coinvolti nel procedimento hanno richiesto alla proponente di attenersi, nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale, alle LLGG "Valutazione di impatto ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" approvate dal Consiglio SNPA il 09.07.2019.

Il capitolo 2.3.1 di tale documento tratta proprio della valutazione delle alternative.

### **<<2.3.1 Ragionevoli alternative**

*Ciascuna delle ragionevoli alternative sviluppata all'interno degli areali, di cui al precedente § 3.1.3, deve essere analizzata in modo dettagliato e a scala adeguata per ogni tematica ambientale coinvolta, al fine di effettuare il confronto tra i singoli elementi dell'intervento in termini di localizzazione, aspetti tipologico-costruttivi e dimensionali, processo, uso di risorse, scarichi, rifiuti ed emissioni, sia in fase di cantiere sia di esercizio. Per ognuna di esse va individuata l'area di sito e l'area vasta, come definita al § 2 "Principi generali e definizioni".*

*L'analisi deve comprendere anche l'Alternativa "0", cioè la non realizzazione dell'intervento.*

*La scelta della migliore alternativa deve essere valutata sotto il profilo dell'impatto ambientale, relativamente alle singole tematiche ambientali e alle loro interazioni, attraverso metodologie scientifiche ripercorribili che consentano di descrivere e confrontare in termini qualitativi e quantitativi la sostenibilità di ogni alternativa proposta.*>>

Questo passaggio confermerebbe in estrema sintesi, due cose: le alternative svolte nel SIA devono essere realistiche e non presentate solo per giustificare il progetto e dimostrare la non fattibilità della opzione zero. Quindi essendo realistiche il SIA deve dimostrare che ha effettuato una vera, approfondita, dettagliata e specifica comparazione degli impatti ambientali sociali ed economici tra le alternative, compresa opzione zero, e il progetto

Per quanto sopra, si ritiene la valutazione delle alternative di sito carente e non rispondente alle LLGG "Valutazione di impatto ambientale - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" approvate dal Consiglio SNPA il 09.07.2019, né alle richieste presentate in sede di sospensione del procedimento il 02.09.2026 e in sede di procedura preliminare, nonché ai sensi delle disposizioni normative e giurisprudenziali in materia.

Come sostenuto anche dall'Autorità Competente in sede di Richiesta Integrazioni il 02.09.2025, **la disamina delle alternative progettuali è elemento cardine delle procedure di VIA.**

Pertanto, ricordato che, proceduralmente, non sono previste dalla normativa PAU possibili ulteriori integrazioni al progetto, nella permanenza delle criticità sopra evidenziate, si ritiene che l'Autorizzazione non possa essere rilasciata e si invitano le SS.VV.IIIl.me a non approvare il progetto di cui in oggetto concludendo la procedura autorizzativa con esito negativo.

**Per il Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina**

**Il Presidente**

**MASSIMO GIANANGELI**